

RISCOSSIONE

La rottamazione-ter delle cartelle “assorbe” le precedenti rottamazioni

di **Leonardo Pietrobon**

Il **24 ottobre 2018**, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.L. 119/2018**, è entrata in vigore la **nuova versione della rottamazione** di carichi affidati all'Agente per la riscossione, **dal 2000 al 31.12.2017** (la c.d. rottamazione-ter).

Rispetto alla precedente versione, ossia quella contenuta nella **L. 172/2017** (c.d. rottamazione-bis), **la nuova definizione** delle cartelle di pagamento **non prevede come causa di esclusione la presenza di una precedente domanda di definizione agevolata**, presentata dal medesimo contribuente.

Sul tale questione si ricorda che, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 4, L. 172/2017](#), tra le **condizioni di ammissione** era prevista l'esistenza di debiti affidati agli agenti della riscossione, dal 2000 al 2016, e l'**assenza** di una **precedente richiesta di definizione agevolata**, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016](#). In altri termini, la **presentazione della domanda di rottamazione** (prima versione), secondo le disposizioni di cui al **D.L. 193/2016**, **pregiudicava la presentazione dell'ulteriore domanda di rottamazione**, di cui alla **L. 172/2017** (c.d. rottamazione-bis).

Oggi, invece, [l'articolo 3, comma 25, D.L. 119/2018](#) **non subordina l'accesso alla nuova definizione** delle cartelle di pagamento **all'assenza di precedenti richieste di rottamazione**.

Rottamazione-bis L. 172/2017		Rottamazione-ter D.L. 119/2018	
Presenza di precedente richiesta di rottamazione		Presenza di precedente richiesta di rottamazione	
SI	NO	SI	NO
Accesso alla rottamazione-bis precluso	Accesso alla rottamazione-bis ammesso	Accesso alla rottamazione-ter ammesso	

Alla luce di tale disposizione si può quindi affermare che:

1. l'eventuale **presentazione della domanda di rottamazione**, *ex* **L. 193/2016**, e il

mancato perfezionamento della medesima, nonché la mancata presentazione o il respingimento della domanda ex **L. 172/2017** (c.d. **rottamazione-bis**) per presenza di previgente rottamazione, **non preclude la possibilità di presentare la domanda di nuova definizione**, ex **D.L. 119/2018**, ossia la c.d. **rottamazione-ter**;

2. **il pagamento di tali somme è ammesso** secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 D.L. 119/2018](#).

Esempio

Mario Rossi alla data del 21.4.2017 ha presentato una domanda di definizione per i carichi relativi all'anno 2010, ex **D.L. 193/2017**.

A fronte del **mancato pagamento della seconda rata** di tale definizione agevolata, alla data del 15.5.2018 presenta, per i medesimi carichi debitori, istanza di definizione agevolata ex **L. 172/2018** (c.d. **rottamazione-bis**), ma l'Agenzia della riscossione in applicazione del **comma 4** dell'**articolo 1** della citata disposizione normativa, risponde **respingendo l'istanza**.

Di conseguenza, secondo quanto stabilito dall'[articolo 3, comma 25, D.L. 119/2018](#), il sig. Mario Rossi può presentare l'istanza di definizione agevolata (c.d. **rottamazione-ter**).

Delle **differenti considerazioni** devono riguardare i **contribuenti** che, invece, **hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis** (**L. 172/2018**). Per tali contribuenti, infatti, [l'articolo 3, comma 21, D.L. 119/2018](#) **subordina l'accesso** alla nuova versione della definizione agevolata (c.d. **rottamazione-ter** ossia il pagamento in n. 10 rate con cadenza semestrale) **alla regolarizzazione delle rate scadute e non pagate**, dei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**, **entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2018**; pagamento che deve avvenire in un'**unica soluzione**.

In buona sostanza, sulla base di quanto sopra argomentato si può operare tale **distinzione**:

1. **il contribuente in regola con il pagamento delle rate** della previgente rottamazione (rottamazione-bis), **può decidere di pagare il debito residuo in n. 10 rate** con cadenza semestrale;
2. **il contribuente**, invece, **non in regola** con le rate della previgente rottamazione (rottamazione-bis) **può accedere alla nuova versione di definizione agevolata**, solo a condizione che **entro il 7.12.2018 proceda con il saldo delle rate scadute e non pagate**.

Alcuni **dubbi applicativi** sorgono invece con riferimento alle seguenti questioni:

1. **contribuente che non ha pagato nessuna delle rate scadenti nell'anno 2018** della previgente definizione (luglio-settembre ed ottobre);
2. **contribuente che non ha pagato l'unica rata della previgente definizione**, avendo scelto, al momento della presentazione dell'istanza, il pagamento in un'unica soluzione.

Per entrambi, applicando quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 2/E/2017](#), si potrebbe concludere che **la rottamazione-bis non si è perfezionata**, ossia si è realizzata una condizione in base alla quale è **come se non fosse mai stata presentata l'istanza**. In tale circostanza, infatti, l'Agenzia ha affermato che **il mancato pagamento dell'unica rata o della prima rata**, in caso di pagamento rateale, determina(va) **l'inefficacia** della definizione del debito, ma con la possibilità del medesimo debitore di **riprendere l'eventuale pagamento rateale** precedentemente attivato.

L'applicazione di tale concetto – **l'inefficacia/inesistenza della definizione agevolata** - sembra quindi **consentire**, a quei contribuenti che non hanno perfezionato la **rottamazione-bis** con il pagamento dell'unica o della prima rata, l'accesso alla **rottamazione-ter** senza dover pagare le rate di luglio-settembre-ottobre entro il **7.12.2018** (tesi ottimista, visto il **riferimento normativo specifico** alle rate di **luglio-settembre e ottobre** di cui al citato **comma 21**). Se tale tesi non dovesse risultare essere accolta, i contribuenti hanno comunque la possibilità di applicare la nuova **rottamazione-ter**, pagando però le rate scadute dei mesi di luglio-settembre ed ottobre alla data del **7 dicembre 2018**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >